

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

Decreto n. 2105 del 13 Novembre 2019

Bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 di cui alla propria Ordinanza n. 2/2019, modificata con le Ordinanze nn. 3/2019, 25/2019 e 26/2019. **Variazione del costo ammesso e di subentro** della società **TERZO TEMPO SNC DI ANDREA CORTESI E PANCALDI ELISA** in qualità di beneficiario sulla domanda presentata dall'impresa individuale **C.L.V. DI ANDREA CORTESI** ed acquisita con protocollo PG/2019/253843 del 12/03/2019.

Visto l'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" (in seguito D. L. n. 74/2012 e ss.mm.ii.), che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna assuma le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012, con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo i giorni 20 e 29 maggio 2012, ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto-Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 4 dicembre 2017, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ed in particolare l'art. 2 bis, comma 43 che dispone che: *"A far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato*

dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale”;

Richiamata la propria Ordinanza n. 34 del 28 Dicembre 2017 recante “*Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del comma 43, dell’art. 2 bis, del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148*”, con la quale è stato disposto, tra l’altro, di dare atto che i propri provvedimenti terranno conto, ai fini della loro efficacia, della revisione del perimetro del cratere;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii., ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Visto l’articolo 11 del sopra citato D.L. n. 74/2012, e in particolare i seguenti commi introdotti dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 “Legge di stabilità”;

- il comma 1-bis, che dispone che “*Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, le risorse residue disponibili su ciascuna contabilità speciale alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 20 maggio 2012, investimenti produttivi nei territori individuati dal comma 1 dell'articolo 1, ovvero nei territori elencati dall'Allegato 1 al presente decreto, integrati dai territori individuati dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni*”;

- il comma 1-ter, che dispone che “*Le agevolazioni per gli investimenti produttivi di cui al comma 1-bis sono concesse secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n.*

1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), o ai sensi del regolamento (CE)n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione 3 degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, ovvero secondo altra normativa in materia di aiuti di Stato autorizzati”;

- il comma 1-quater, secondo cui: “Alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 1-ter provvedono i Commissari delegati ai sensi del comma 2 dell'articolo 1; i criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione”;

Visto il Regolamento (UE) N 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Richiamate le proprie ordinanze n. 2 del 19 febbraio 2019 e n. 3 del 27 febbraio 2019, con le quali è stato approvato, ai sensi del sopra citato comma 1-quater dell'articolo 11 del D.L. n. 74/2012, un bando finalizzato a favorire, tramite la concessione di contributi a fondo perduto, il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Visto il sopra citato bando e in particolare i seguenti articoli:

- articolo 1, recante “*Obiettivi del bando*”;
- articolo 3, recante “*Dotazione finanziaria*”;
- articolo 4, recante “*Interventi ammissibili*”;
- articolo 5, recante “*Spese ammissibili*”;
- articolo 7, recante “*Dimensione minima dell'investimento*”;
- articolo 8, recante “*Tipologia e misura del contributo. Premialità*”;
- articolo 21, indicante i termini di presentazione delle domande;
- articolo 22, contenente la descrizione della procedura amministrativa di selezione delle domande di contributo, e secondo il quale l'iter del procedimento istruttorio delle domande si articola nelle seguenti fasi:
 - istruttoria di ammissibilità formale delle domande di contributo;
 - valutazione di merito con riferimento alla coerenza tecnica ed economica degli interventi e delle spese previste nel progetto con gli obiettivi del bando e quantificazione delle spese ammissibili;
- articolo 27, recante “*Valutazione di merito delle domande di contributo*”;

- articolo 28, recante “*Nucleo di valutazione*”;
- articolo 30, recante “*Provvedimenti amministrativi conseguenti all’istruttoria delle domande di contributo*”,

Vista la Determinazione del direttore Generale all’Economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa n. 6318 del 08/04/2019, avente ad oggetto “*Individuazione dei collaboratori per l’attività di istruttoria e costituzione del nucleo di valutazione per la valutazione delle domande presentate ai sensi del bando approvato con ordinanza del commissario delegato per la ricostruzione n.2/2019 così come modificato con l’ordinanza n.3/2019*”;

Vista l’Ordinanza n. 18 del 17/07/2019 con la quale è stata approvata la programmazione di ulteriori risorse finanziarie pari ad € 3.256.946,67, al fine di concedere contributi per 66 dei 322 progetti presentati a valere sulla prima finestra del bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei Comuni più colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012, ad oggi ammissibili, dopo le fasi di valutazione formale e di merito delle domande presentate, come previsto al titolo 8 del bando – Selezione delle domande di contributo - ma non finanziabili a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili;

Premesso:

- che in data 12/03/2019 l’impresa individuale **C.L.V. DI ANDREA CORTESI**, Codice Fiscale CRTNDR71P04G467L, Partita IVA 03154751204, ha presentato, tramite l’applicativo SFINGE 2020, la domanda di contributo registrata con Prot. n. **PG/2019/253843**;

- che, con **Decreto n. 1144 del 17 Giugno 2019**, è stato concesso all’impresa individuale **C.L.V. DI ANDREA CORTESI** un contributo complessivo pari a € 150.000,00;

- che, in data 09/08/2019 tramite l’applicativo SFINGE 2020, prot. n. CR-19605-2019, il suddetto beneficiario ha presentato, ai sensi dell’art. 36 del Bando, una richiesta di autorizzazione alla variazione di progetto relativa:

- alla modifica del piano dei costi in diminuzione con un nuovo costo totale di € **273.832,75**;

- alla modifica del beneficiario e nello specifico il titolare della ditta individuale, il sig. Andrea Cortesi ha dichiarato di voler costituire una società in nome collettivo, conferendo nella stessa la ditta individuale C.L.V. DI ANDREA CORTESI e la titolarità del contributo concesso suindicato;

- che l’impresa individuale **C.L.V. DI ANDREA CORTESI** nella suindicata richiesta di autorizzazione alla variazione di progetto ha segnalato che, per mero errore materiale commesso durante la fase di compilazione della domanda di contributo, nel piano dei costi è stato indicato – nella voce di spesa “acquisto di arredi” - l’importo di € 32.490,00 anziché l’importo di € 3.249,00 riferito alla costruzione di una pedana per gli spettacoli nella sala ristorante;

- che, in merito alla segnalazione suindicata, con **Decreto n. 1880 del 9 Ottobre 2019**, si è provveduto a rettificare il costo ammesso in € 340.511,64, e che nonostante la rimodulazione della spesa ammessa l'importo del contributo precedentemente concesso con il sopra citato **Decreto n. 1144/2019** – pari a € 150.000,00 - è risultato invariato;

Dato atto:

- che, con atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Bologna, il 03/10/2019 (n. 16255 Serie 1T) è stata costituita la società **TERZO TEMPO SNC DI ANDREA CORTESI E PANCALDI ELISA**, con sede legale nel Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), in Via Gramsci, n. 18/B, P. Iva / C.F. 03817951209, nella quale è stata conferita l'impresa individuale **C.L.V. DI ANDREA CORTESI**, Codice Fiscale CRTNDR71P04G467L, Partita IVA 03154751204, intestataria della domanda di contributo registrata con Prot. n. PG/2019/253843 e titolare del contributo concesso con Decreto n. 1144 del 17 Giugno 2019 pari a € 150.000,00;

- che, in merito alla richiesta di autorizzazione alla modifica del beneficiario, in data 08/10/2019 con comunicazione pec n. CR/2019/23254, la società **TERZO TEMPO SNC DI ANDREA CORTESI E PANCALDI ELISA**, ha presentato in data 08/10/2019 (Prot. CR/2019/23254) domanda di subentro nel progetto ammesso a finanziamento e nel relativo contributo, dichiarando a tale fine:

- di possedere i requisiti soggettivi di ammissibilità richiesti dal sopra citato bando al momento della domanda;
- la volontà di realizzare e portare a termine il progetto e di assumere tutti gli obblighi, oneri e impegni previsti nel bando approvato con Ord. n. 2/2019 e ss.mm.ii.;

Preso atto che il Nucleo di valutazione, a seguito dell'esito positivo delle verifiche, come da verbale acquisito agli atti del Servizio Qualificazione delle Imprese ha accolto la richiesta di autorizzazione alla variazione di progetto in diminuzione con il nuovo piano dei costi con costo ammesso pari a € **€ 273.832,75**;

Ritenuto pertanto opportuno, con il presente provvedimento:

- autorizzare il subentro del nuovo beneficiario, **TERZO TEMPO SNC DI ANDREA CORTESI E PANCALDI ELISA**, con sede legale nel Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), in Via Gramsci, n. 18/B, P. Iva / C.F. 03817951209, nel progetto e nel contributo pari a 150.000,00 euro già concesso l'impresa individuale **C.L.V. DI ANDREA CORTESI** con Decreto n. 1144 del 17 Giugno 2019, modificato con Decreto n. 1880 del 9 Ottobre 2019;

Dato atto, pertanto che, in ragione del suddetto subentro, spetterà alla società **TERZO TEMPO SNC DI ANDREA CORTESI E PANCALDI ELISA** provvedere alla rendicontazione attraverso la presentazione di documenti di spesa ad essa intestati;

Visti:

- l'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136, avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche, in particolare l'art.3;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche;

Visto inoltre il D. Lgs n. 159/2011, così come integrato e modificato dai DD. Lgs. n. 218/2012 e 153/2014, avente ad oggetto "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136" e ss.mm.ii.;

Preso atto, per quanto attiene gli accertamenti antimafia, che:

- il Servizio Qualificazione delle Imprese, con riferimento alla società subentrante **TERZO TEMPO SNC DI ANDREA CORTESI E PANCALDI ELISA**, ha richiesto alla Prefettura competente la relativa documentazione ai sensi del Libro II, capi II e III del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;

- essendo decorsi già 30 giorni dalla trasmissione delle richieste della documentazione antimafia alla competente Prefettura, è possibile procedere alla concessione delle somme spettanti a titolo di contributo, fatta salva – nel caso della maturazione del silenzio assenso - la facoltà di revoca della stessa in caso di esito negativo dei controlli antimafia, ai sensi dei commi 1 e 4bis dell'art. 88 del citato D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Dato atto che la società subentrante **TERZO TEMPO SNC DI ANDREA CORTESI E PANCALDI ELISA** non risulta ancora attiva. Di conseguenza non è ancora di una posizione contributiva e assicurativa e non ha, al momento, dipendenti a carico;

Dato altresì atto che il codice unico di progetto (CUP) assegnato dalla competente struttura ministeriale ai progetti è il seguente: **E54H19000240008**;

Preso atto:

- che a seguito della richiesta di variazione, il Servizio Qualificazione delle Imprese ha provveduto, nel "Registro Nazionale degli Aiuti (RNA)", ad aggiornare i dati relativi agli aiuti di Stato concessi all'impresa **C.L.V. DI ANDREA CORTESI** e trasferiti all'impresa subentrante **TERZO TEMPO SNC DI ANDREA CORTESI E PANCALDI ELISA**;

- che il codice di concessione RNA (COR) 975944 è stato variato con COVAR 251489;

Visto infine il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

Verificata la copertura finanziaria del contributo concesso con il presente provvedimento;

Ritenuto infine di rimandare:

- alla società INVITALIA - Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti S.p.A, secondo quanto disposto dal secondo paragrafo del punto 10 del dispositivo della propria Ordinanza n. 2/2019, l’espletamento delle attività istruttorie relative alle rendicontazioni delle spese nonché delle attività relative all’espletamento dei controlli ispettivi in loco;

- ad un proprio successivo provvedimento l’effettiva liquidazione del contributo calcolato a seguito degli esiti dell’esame della documentazione di rendicontazione;

DECRETA

Per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate

1. di prendere atto che, in seguito alla richiesta di autorizzazione alla variazione di progetto presentata dall’impresa C.L.V. DI ANDREA CORTESI, approvata dal nucleo di valutazione in data 28/10/2019, il **piano dei costi** relativi al progetto agevolato con il decreto n. 1144/2019, modificato con decreto n. 1880/2019, è pari a **€ 273.832,75** e che nonostante la rimodulazione della spesa ammessa l’importo del contributo precedentemente concesso con il sopra citato Decreto n. 1144/2019 – pari a € 150.000,00 - risulta invariato;

2. di prendere atto della avvenuta costituzione – con atto notarile n. 16255 Serie 1T del 03/10/2019, registrato presso l’Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Bologna - della società **TERZO TEMPO SNC DI ANDREA CORTESI E PANCALDI ELISA**, con sede legale nel Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), in Via Gramsci, n. 18/B, P. Iva / C.F. 03817951209 e del contestuale conferimento, nella suddetta società, dell’impresa individuale **C.L.V. DI ANDREA CORTESI**;

3. di prendere atto, altresì, della richiesta, presentata dalla società **TERZO TEMPO SNC DI ANDREA CORTESI E PANCALDI ELISA**, di subentrare nel progetto presentato dalla suddetta impresa individuale **C.L.V. DI ANDREA CORTESI** e nel relativo contributo ad essa concesso;

4. di **autorizzare**, il **subentro** della società **TERZO TEMPO SNC DI ANDREA CORTESI E PANCALDI ELISA**, con sede legale nel Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), in Via Gramsci, n. 18/B, P. Iva / C.F. 03817951209, nel progetto prot. n. **PG/2019/253843** del 12/03/2019 presentato dall’impresa **C.L.V. DI ANDREA CORTESI**;

5. di stabilire che il beneficiario della concessione pari a € 150.000,00 disposta con il proprio decreto n. 1144/2019, modificato con decreto n. 1880/2019, sia identificato nella società **TERZO TEMPO SNC DI ANDREA CORTESI E PANCALDI ELISA**, con sede legale nel Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), in Via Gramsci, n. 18/B, P. Iva / C.F. 03817951209;

6. di prendere atto che il Servizio Qualificazione delle Imprese, con riferimento al sopra citato subentro della società **TERZO TEMPO SNC DI ANDREA CORTESI E PANCALDI ELISA** ha provveduto ad aggiornare i dati relativi agli aiuti di Stato concessi all'impresa **C.L.V. DI ANDREA CORTESI** e trasferiti all'impresa subentrante **TERZO TEMPO SNC DI ANDREA CORTESI E PANCALDI ELISA** e che il codice di concessione RNA (COR) 975944 è stato variato con COVAR 251489;

7. che copia del presente provvedimento venga trasmessa, per conoscenza, alla società **C.L.V. DI ANDREA CORTESI** e alla società subentrante **TERZO TEMPO SNC DI ANDREA CORTESI E PANCALDI ELISA**;

8. di rimandare a successivi propri provvedimenti l'adozione degli atti di liquidazione dei contributi di cui ai precedenti punti 1 e 3, secondo le modalità stabilite dall'Ordinanza n. 2/2019 e ss.mm.ii. nonché dal bando approvato con la medesima Ordinanza;

9. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, si provvederà, ai sensi delle disposizioni normative richiamate in parte narrativa, agli obblighi di pubblicazione previsti nel D.lgs. n. 33 del 2013.

Bologna,

Stefano Bonaccini
Originale firmato digitalmente